

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019**  
**483/2019/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1089<sup>a</sup> riunione del 26 novembre 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel, recante "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A70 al Codice di Rete di Terna S.p.A., recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita", approvata dalla deliberazione 84/2012/R/eel (di seguito: Codice di Rete Terna);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 93/2018/E/eel, recante "Approvazione di 5 verifiche ispettive nei confronti di produttori, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 84/2012/R/eel" (di seguito: deliberazione 93/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 12 aprile 2019, DSAI/17/2019/eel, recante "Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia

elettrica. Eventuale chiusura con procedura semplificata” (di seguito determinazione DSAI/17/2019/eel).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 93/2018/E/eel, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti produttori di energia elettrica, con sopralluogo presso impianti di produzione connessi in media tensione e tenuti all’adeguamento di cui all’art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, scelti in funzione della potenza installata e della distribuzione territoriale degli impianti medesimi.
2. In attuazione di tale programma, gli Uffici dell’Autorità col supporto tecnico di qualificati soggetti esterni individuati in base alla deliberazione 93/2018/E/eel e del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato ispezioni presso i produttori, selezionati sulla base dei già menzionati criteri.
3. Dalla verifica ispettiva, effettuata il 18 ottobre 2018 presso l’Azienda Agricola Checcarelli Alberto (di seguito: Azienda Agricola o esercente) in relazione all’impianto fotovoltaico di proprietà della stessa, sito nel Comune di Bettona (PG) e connesso alla rete in media tensione di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: Distributore), nonché dalla relazione di verifica redatta dal consulente esterno, è emersa, in violazione dell’art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel e dei paragrafi 5 e 8.1 dell’Allegato A70 del Codice di Rete Terna, la non congruenza delle soglie in frequenza impostate sui n. 18 inverter installati in campo, rispetto a quelle definite dalle citate norme; in particolare, le soglie impostate sono risultate più strette di quelle prescritte per la protezione di interfaccia (pp. 16 e 19 della relazione di verifica tecnica dell’impianto).
4. Pertanto, con determinazione DSAI/17/2019/eel, è stato avviato, nei confronti della Azienda Agricola, un procedimento sanzionatorio per l’accertamento della violazione in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia elettrica e per l’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Con la medesima determinazione di avvio è stato altresì individuato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), prevedendo che l’eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/17/2019/eel, avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
5. Non avendo l’Azienda Agricola pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
6. Nel corso dell’istruttoria l’esercente non ha presentato memorie difensive.
7. Con nota 10 settembre 2019 (prot. Autorità 22750), trasmessa con raccomandata a/r in data 30 settembre 2019, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## VALUTAZIONE GIURIDICA:

### Contesto normativo

8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, con la deliberazione 84/2012/R/eel, l'Autorità ha approvato l'Allegato A70 al Codice di Rete Terna e così, in particolare, disposto l'ampliamento del campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in bassa e media tensione nonché l'adeguamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.
9. In ragione dell'urgenza derivante dalle gravi criticità sul sistema elettrico nazionale segnalate da Terna S.p.A. all'Autorità, gli interventi di adeguamento avrebbero dovuto essere realizzati entro il 31 marzo 2013; essi, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, riguardano le prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dell'Allegato A70 al Codice di Rete Terna. In particolare:
  - il paragrafo 5, dell'Allegato A70 al Codice di Rete Terna prevede che "Riguardo all'esercizio in parallelo con la rete MT/BT in funzione della frequenza, l'impianto di produzione non rotante deve essere in grado di rimanere connesso alla rete permanentemente per valori di frequenza tra  $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$ ."; il medesimo paragrafo prevede, altresì, che l'Utente Attivo deve garantire che i citati intervalli di funzionamento siano rispettati sia dalle protezioni di interfaccia che dalle protezioni e regolazioni dell'impianto di produzione e che l'Impresa di distribuzione vigila sul rispetto di tali requisiti;
  - il paragrafo 8, dell'Allegato A70 al Codice di rete Terna stabilisce che eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema di protezione di interfaccia (tipicamente quelli integrati nell'inverter), dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra stabilito con finestre di intervento più ampie di quelle di tipo permissivo della protezione di interfaccia o, a limite, uguali ad esse.

### Violazione

10. Dalla verifica ispettiva nonché dalla relazione di verifica redatta dal consulente esterno è emerso che l'Azienda Agricola si è resa responsabile della violazione dell'art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel e dei paragrafi 5 e 8.1 dell'Allegato A70 al Codice di Rete Terna, non avendo assicurato, in relazione all'impianto fotovoltaico di proprietà della stessa, sito nel Comune di Bettona (PG) e connesso alla rete in media tensione del Distributore, la congruenza delle soglie in frequenza impostate sui n. 18 inverter installati in campo, rispetto a quelle definite dalle citate norme. In particolare, le soglie impostate erano risultate più strette di quelle prescritte per la protezione di interfaccia.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

11. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta dell'Azienda Agricola si è rivelata in contrasto con la regolazione posta a garanzia della stabilità e sicurezza del sistema elettrico. Sul punto rileva che l'esercente, con nota del 29 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 34046) – e quindi prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio – ha documentato l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione nonché l'attestazione della corretta regolazione delle protezioni degli inverter.
13. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
14. Per quanto attiene, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi conseguiti dall'Azienda Agricola.
15. Gli elementi sopra evidenziati consentono di confermare la sanzione determinata in sede di avvio del procedimento nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)

#### DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte dell'Azienda Agricola Checcarelli Alberto (p. iva 02272970548), nei termini di cui in motivazione, dell'art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel;
2. di irrogare, nei confronti dell'Azienda Agricola Checcarelli Alberto, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
3. di ordinare, all'Azienda Agricola Checcarelli Alberto, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare all’Azienda Agricola Checcarelli Alberto di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento all’Azienda Agricola Checcarelli Alberto (p.iva 02272970548) mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo via Ponte di ferro 143, frazione Passaggio, stradario 80222, 06084 Bettona (PG) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*